

REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, del pollame e dei cereali, che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁵⁾;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e di definire la procedura dell'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1992, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3588/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 2

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 17 % nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992,
- 33 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- b) La domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

(1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.